

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CRISCUOLI, TIRABASSI, PICARDI, BUSSI, MONETI,
ZAMPIERI e MENGHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1959

Modificazioni all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703,
contenente disposizioni in materia di finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — Innanzi tutto mi corre l'obbligo di avvertire che quanto sto per sottoporvi fu già oggetto, nella precedente legislatura di una analoga proposta di legge da parte dell'onorevole Salvatore Scoca.

Com'è noto, a norma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani, integrato dall'articolo 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, e modificato dalla legge 30 luglio 1957, n. 657, sono considerati territori montani ai fini della applicazione di detti provvedimenti, i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altezza sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello fra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non sia minore di 600 metri, sempre che ricorra il requisito di un reddito medio per ettaro non superiore ad una determinata somma.

Tale disposizione legislativa attribuisce però alla Commissione censuaria centrale la facoltà di includere nell'elenco dei territori montani i Comuni e le porzioni di Comune, anche non limitrofi a quelli inclusi di diritto,

i quali, pur non trovandosi nelle condizioni richieste per l'inclusione di diritto, presentano pari condizioni economiche agrarie.

L'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, numero 703, considera invece Comuni montani, ai fini della partecipazione all'attribuzione dell'1 per cento del provento dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente, quelli il cui territorio abbia un'altitudine non inferiore a 600 metri sul livello del mare oppure un dislivello non inferiore a 600 metri fra l'altezza minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro non superi le lire 200.

La Commissione censuaria centrale ha facoltà di includere nell'elenco dei Comuni ammessi a partecipare al suindicato beneficio, anche Comuni limitrofi a quelli inclusi di diritto in tale elenco, quando abbiasi pari condizioni economico-agrarie.

Le differenti caratteristiche orografiche richieste dalle due precitate leggi per la qualifica di Comune montano e le diverse condizioni a cui è subordinata nelle leggi stesse la facoltà della Commissione censuaria centrale d'includere nell'elenco Comuni

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che non vi rientrino di diritto hanno dato luogo per alcuni Comuni all'applicazione delle provvidenze di cui alla legge n. 991 ed alla esclusione dal beneficio di cui all'articolo 3 della legge n. 703.

Così Comuni, cui pure viene di diritto facoltativamente attribuita la qualifica di montani, vengono sottratti a quella possibilità di incremento di bilancio che troverebbe piena giustificazione nelle necessità di far fronte a disagiate condizioni ambientali ed al conseguente stato di arretramento dello sviluppo economico ed agrario.

Apparisce pertanto evidente la opportunità di eliminare tale ingiustificata disparità di trattamento.

A detti fini si dovrebbe estendere alla legge n. 703 la precitata norma della legge sui territori montani secondo la quale un Comune è da considerarsi montano quando

l'ottanta per cento del suo territorio abbia una altitudine minima non inferiore ai 600 metri.

Si dovrebbe inoltre attribuire alla Commissione censuaria centrale la facoltà d'includere nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 di detta legge n. 703, Comuni, anche non limitrofi a quelli inclusi nell'elenco stesso, ma che, pur non trovandosi nelle condizioni richieste dal terzo comma del medesimo articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie.

Con queste varianti si verrebbero ad eliminare le più stridenti anomalie derivanti dall'attuale non giustificata diversità dei criteri adottate dalle due leggi sopra indicate.

A tale esigenza, la quale del resto risulta propugnata anche dalla stessa Commissione censuaria centrale, si ispira il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è sostituito dal seguente:

« Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia, almeno per l'80 per cento, un'altitudine minima, non inferiore a 600 metri sul livello del mare ovvero abbia un dislivello non inferiore a 600 metri fra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio de-

creto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 975, non sia maggiore di lire 340 ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati nelle piccole isole di cui sopra, è stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facoltà di escludere dal conteggio del reddito medio la qualità di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni censuari, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie ».